



ISTITUTO COMPRENSIVO  
"A. SCOPELLITI"  
Girifalco (CZ – ITALIA)

Via De Amicis, 1/A - Girifalco  
Tel. 09681904234 - 0968749255  
CZIC84000C - 80004540797  
czic84000c@istruzione.it  
czic84000c@pec.istruzione.it  
www.icgirifalco.edu.it



**Anno scolastico 2021/2022**  
**Circolare n. 111**

*Al personale docente e non docente  
Agli Alunni e agli esercenti  
la responsabilità genitoriale sugli stessi  
Scuola Secondaria I grado di Girifalco*

*e p.c. al Direttore SGA  
dell'Istituto Comprensivo  
"A. Scopelliti"  
Loro Sedi*

**OGGETTO:** Ordinanza del sindaco di Girifalco n. 56 del 10 marzo 2022 - Rimodulazione oraria in seguito alla disposizione di sospensione del servizio mensa per le classi della Scuola Secondaria di I grado di Girifalco.

Si comunica che a seguito di quanto stabilito dal Sindaco di Girifalco con l'ordinanza n. 56 del 10 marzo 2022, che dispone la **sospensione del servizio mensa**, sentito il parere del Responsabile SSP, del Presidente del Consiglio d'Istituto e alla RSU d'Istituto, **l'orario scolastico delle classi a tempo prolungato, dal 10 al 19 marzo p.v., sarà il seguente:**

**SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – TEMPO PROLUNGATO**

Martedì e giovedì 8:00 – 13:00; rientro pomeridiano 14:00 – 16:00.

Si allega alla presente l'ordinanza del Sindaco di Girifalco.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Caterina Giovanna Coda



# COMUNE DI GIRIFALCO

(Provincia di Catanzaro)

## Ordinanza n. 56 del 10/03/2022

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente. Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid – 19. Sospensione attività di refezione scolastica dal 10/03/2022 sino al 19/03/2022 per le classi I B, II B, III B della scuola secondaria di primo grado dell'IC Scopelliti di Girifalco.

### IL SINDACO

**VISTO** il Decreto Legge del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n° 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

**VISTA** la dichiarazione dell'OMS dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020 n° 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n°35, "recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1";

**VISTO** il decreto-legge 30 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n°74, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto-legge 16 luglio 2020 n° 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020 n°124, recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", prorogato con deliberazioni del CDM fino al 31/12/2021 sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D. L. 01 Aprile 2021, n. 44 ad oggetto: "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, ed in particolare l'art. 2. Recante disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

**RILEVATO** che, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, con Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 3 gennaio 2022 è stato disposto, sull'intero territorio regionale: "La sospensione delle attività didattiche nelle giornate del 7 e dell'8 gennaio 2022, nelle scuole pubbliche, private e paritarie di ogni ordine e grado, a modifica del calendario scolastico regionale 2021-2022 approvato con D.D.G. n. 144 del 30 luglio 2021, procrastinandone la regolare ripresa al 10 gennaio 2022";

### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 32 della legge 833/1978, in base al quale: "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. La legge regionale stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del

medico provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

• l'articolo 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000, ove è previsto che “...in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche...”;

**VALUTATA**, la nota prot. 2866 dell' 08.03.2022 pervenuta a questo Ente ed a firma del dirigente scolastico dell'IC Scopelliti, dott.ssa Caterina Giovanna Coda, in cui si evidenzia la presenza di casi di positività al Covid 19 tra gli alunni dell'Istituto e la situazione di criticità verificatasi nelle classi della scuola secondaria di primo grado per quanto concerne il servizio di refezione scolastica;

**DATO ATTO** che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in quanto autorità sanitaria può emettere ordinanza di carattere contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del T.U.E.L. 267/2000 che recita espressamente “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;

### **ORDINA**

Per le motivazioni riportate in premessa:

- la sospensione, a tutela della salute pubblica, del servizio di refezione scolastica nelle classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo “A. Scopelliti” ove lo stesso viene garantito, vale a dire IB-IIB-IIIB, dal 10/03/2022 e fino al 19/03/2022, salve ulteriori e diverse valutazioni in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

### **INFORMA**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tar entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi);

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, all'Albo Pretorio informativo del Comune e la massima diffusione.

Il presente provvedimento sarà notificato a:

- S.E. Prefetto di Catanzaro
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “A. Scopelliti”
- ASP di Catanzaro
- Compagnia Carabinieri Girifalco
- Regione Calabria – Dipartimento Salute
- Comando Polizia Locale

**f.to Ing. Pietrantonio Cristofaro**